

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 187 del 20 giugno 2023

Riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento. Approvazione sia del modello regionale di domanda di abilitazione di accompagnatore turistico tramite l'ammissione all'esame orale/tirocinio di adattamento; sia del modello regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor; sia dell'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor. D. Lgs. n. 206/ 2007, art. 22. DGR n. 337 del 29/3/2023.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approvano sia il modello regionale di domanda di abilitazione per accompagnatore turistico in regime di stabilimento tramite ammissione all'esame orale/tirocinio di adattamento; sia il modello regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor; sia l'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor, per consentire agli accompagnatori turistici abilitati all'estero di sostenere delle prove nel Veneto, che, se superate, consentiranno loro di esercitare la professione in Italia.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo"* agli articoli 82 e seguenti definisce e disciplina le professioni turistiche di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistico - ambientale;

- l'art. 9, comma 6 della Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 *"Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018"*, ha modificato l'art. 83 della L.R. n. 33/2002, attribuendo alla Giunta regionale e non più alle Province la funzione della tenuta degli elenchi delle professioni turistiche;

- ai sensi del numero 1 della lettera b) comma 1 art. 83 della L.R. n. 33/2002 negli elenchi delle professioni turistiche sono iscritti d'ufficio i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame;

- per i professionisti turistici - abilitati alla professione di accompagnatori turistici in altri Stati membri dell'Unione Europea - che intendono svolgere l'attività di accompagnatore turistico, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 9.11.2007 n. 206 *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"* e di cui alla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

- in particolare, l'articolo 1, comma 1 bis del suddetto D. Lgs. n. 206/2007, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, al fine di permettere, al titolare di tali qualifiche, di esercitare in un altro Stato membro, la professione corrispondente, per l'accesso ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro;

- per i professionisti turistici - abilitati alla professione di accompagnatori turistici in Stati al di fuori dell'Unione Europea - ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"* riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un Paese non appartenente all'Unione europea, sono consentite le procedure di riconoscimento dei titoli compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del D.lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, che ha abrogato sia il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 *"Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni"*; sia il D. Lgs. 2 maggio 1994, n. 319 *"Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE"*;

CONSIDERATO CHE

- il riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007, può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, nel caso in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
- le misure compensative per gli accompagnatori turistici abilitati all'estero sono determinate con Decreto del citato Ministero del Turismo che, alternativamente, individua l'esame orale o il tirocinio di adattamento, determinando altresì la Regione come ambito organizzativo di competenza;
- il Ministero del Turismo - in attuazione del citato Decreto Legislativo, ai fini del riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico conseguito in un altro Stato Membro dell'Unione Europea dai professionisti in libertà di stabilimento in Italia, dopo aver accertato la completezza della documentazione presentata dall'interessato - approva un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di accompagnatore turistico, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007;

DATO ATTO CHE

- a seguito del ricevimento di richieste di riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss. mm., è quindi necessario disciplinare l'organizzazione nel Veneto delle suddette misure compensative, anche ai fini dell'iscrizione dei soggetti abilitati, a seguito di superamento con esito positivo della prova orale o del tirocinio di adattamento, nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002;
- ciascuna delle suddette misure compensative intende verificare, nell'accompagnatore turistico abilitato all'estero, la conoscenza della geografia, della legislazione e di tecniche di primo soccorso necessarie al fine del rilascio dell'abilitazione ad accompagnatore turistico;

DATO ATTO CHE

- la Giunta regionale con provvedimento n. 337 del 29/3/2023, pubblicato nel Bur n. 51 del 11/4/2023, ha approvato la:

"Disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs n. 206/2007, nonché all'iscrizione nell'elenco regionale degli accompagnatori turistici di cui all'articolo 83 della L.R. n. 33/2002";

- nella citata DGR n. 337/2023 sono previsti:
- nell'Allegato A: *"Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e ss.mm.";*
- nell'Allegato B: *"Disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di accompagnatore turistico in regime di stabilimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e ss.mm.";*
- con la citata deliberazione, tra l'altro, è stato incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione della stessa, quale organo tecnico, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54, ampliando le competenze a lui assegnate dalla DGR n. 1997/2018, attribuendogli l'approvazione dei Decreti, definiti nell'Allegato A e nell'Allegato B del citato provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- incaricare la Posizione Organizzativa responsabile dell'Ufficio territoriale regionale di Rovigo di svolgere l'istruttoria di tutte le domande pervenute presso la Direzione regionale Turismo, ivi comprese quelle pendenti, relative alla abilitazione di accompagnatore turistico, tramite ammissione all'esame orale/tirocinio di adattamento, nonché relative all'iscrizione nell'elenco dei tutor, come previste nella citata DGR n. 337/2023;
- approvare, nell'**Allegato A** al presente Decreto, il modello regionale di domanda di abilitazione ad accompagnatore turistico, tramite l'ammissione all'esame orale/tirocinio di adattamento, in quanto conforme sia all'articolo 1, comma 2, Allegato A, sia all'articolo 1, comma 2, Allegato B, della citata DGR n. 337/2023;

- approvare, nell'**Allegato B** al presente Decreto, il modello regionale di domanda per l'iscrizione nell'elenco dei tutor, in quanto conforme all'articolo 2, comma 2, Allegato B, della citata DGR n. 337/2023;

- approvare, nell'**Allegato C** al presente Decreto, il modello dell'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor, in quanto conforme all'articolo 2, comma 3, Allegato B, della citata DGR n. 337/2023;

- i suddetti modelli e l'avviso devono rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali e dati giudiziari, nel rispetto, in quest'ultimo caso, anche eventualmente della sentenza di riabilitazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare i modelli regionali citati nel sito istituzionale della Regione del Veneto Sezione Turismo - Professioni turistiche;

- pubblicare l'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor e la relativa domanda di candidatura anche nel sito istituzionale Regione del Veneto, nella Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bur ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bur;

VISTI la Direttiva 2013/55/CE; la legge n. 241/1990; il D. Lgs. n. 115/1992; il D. Lgs. n. 319/1994; il D. Lgs n. 206/2007; il D. lgs n. 222/2007; D. Lgs. n. 286/2007; il D.P.R. n. 394/1999; la l.r. n. 45/2017; la l.r. n. 19/2015; la l.r. n. 33/2002; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 337/2023;

decreta

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di domanda di abilitazione ad accompagnatore turistico tramite ammissione all'esame orale/ tirocinio di adattamento;

2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, di domanda di candidatura per l'iscrizione nell'elenco dei tutor;

3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento, con l'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor;

4. di pubblicare i modelli regionali citati nel sito istituzionale della Regione del Veneto Sezione Turismo - Professioni turistiche;

5. di pubblicare l'avviso di invito a presentare la candidatura a tutor e la relativa domanda di candidatura anche nel sito istituzionale Regione del Veneto, nella Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bur ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Posizione Organizzativa responsabile dell'Ufficio territoriale regionale di Rovigo di svolgere l'istruttoria di tutte le domande pervenute presso la Direzione regionale Turismo, ivi comprese quelle pendenti, relative alla abilitazione di accompagnatore turistico, tramite ammissione all'esame orale/tirocinio di adattamento, nonché relative all'iscrizione nell'elenco dei tutor, come previste nella citata DGR n.337/2023;

9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bur.

Mauro Giovanni Viti